



**Città di ARESE**

Città Metropolitana di Milano

***Regolamento comunale per la  
determinazione delle sanzioni  
amministrative pecuniarie e oblazioni per  
gli abusi edilizi***



***Testo Unico dell'Edilizia***

**Decreto del Presidente della Repubblica del 6.giugno.2001 n.  
380 e s.m.i.**

**IL SINDACO  
(Luca Nuvoli)**

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 24.09.2024

## INDICE

<b>ARTICOLO 1</b> .....	<b>3</b>
<i>Ambito di applicazione</i> .....	3
<b>ARTICOLO 2</b> .....	<b>3</b>
<i>Mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata</i> .....	3
<b>ARTICOLO 3</b> .....	<b>3</b>
<i>Mancato deposito della documentazione di fine lavori nel caso di interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire</i> .....	3
<b>ARTICOLO 4</b> .....	<b>4</b>
<i>Mancata presentazione del Certificato di agibilità</i> .....	4
<b>ARTICOLO 5</b> .....	<b>4</b>
<i>Mancata demolizione di opere abusive nei termini fissati dall'ingiunzione</i> .....	4
<b>ARTICOLO 6</b> .....	<b>5</b>
<i>Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità</i> .....	5
<b>ARTICOLO 7</b> .....	<b>7</b>
<i>Interventi eseguiti in parziale difformità</i> .....	7
<b>ARTICOLO 8</b> .....	<b>8</b>
<i>Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità</i> .....	8
<b>ARTICOLO 8-BIS</b> .....	<b>8</b>
<i>Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali</i> .....	8
<b>ARTICOLO 9</b> .....	<b>9</b>
<i>Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività</i> .....	9
<b>ARTICOLO 10</b> .....	<b>11</b>
<i>Interventi eseguiti sulla base di un permesso annullato</i> .....	11
<b>ARTICOLO 11</b> .....	<b>11</b>
<i>Violazioni degli obblighi da parte delle Aziende di erogazione di pubblici servizi</i> .....	11
<b>ARTICOLO 12</b> .....	<b>13</b>
<i>Mancato rispetto di legge nella progettazione, realizzazione ed esercizio di edifici ed impianti</i> .....	13
<b>ARTICOLO 13</b> .....	<b>17</b>
<i>Natura delle sanzioni pecuniarie</i> .....	17
<b>ARTICOLO 14</b> .....	<b>17</b>
<i>Sanzioni per le tipologie di abuso non individuate</i> .....	17
<b>ARTICOLO 15</b> .....	<b>17</b>
<i>Sanzioni e le modalità di pagamento</i> .....	17
<b>ARTICOLO 16</b> .....	<b>18</b>
<i>Destinazione dei proventi</i> .....	18
<b>ARTICOLO 17</b> .....	<b>18</b>
<i>Norma finale</i> .....	18

## Articolo 1

### Ambito di applicazione

1. Le sanzioni amministrative oggetto del presente regolamento si riferiscono alle fattispecie disciplinate dal D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e s.m.i.. Le sanzioni devono essere applicate dalle figure Apicali a cui, sulla base dell’articolazione organizzativa dell’Ente e secondo le rispettive competenze, sono assegnate le materie urbanistica, edilizia e vigilanza edilizia; di seguito indicate come “Responsabile”.

## Articolo 2

### Mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata

1. Per gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all’art. 6.bis del D.P.R. 380/2001, la mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari ad €. 1.000,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
2. Il Responsabile, accertata la mancata ottemperanza al disposto di cui al precedente comma, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, e ad informare della sanzione che sarà applicata, assegnando quindici giorni di tempo per presentare memorie e/o documentazioni.
3. Decorsi i termini di cui al precedente comma, il Responsabile adotta il provvedimento finale ovvero emette ordinanza di irrogazione della sanzione e stabilisce le modalità di pagamento della stessa.

## Articolo 3

### Mancato deposito della documentazione di fine lavori nel caso di interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire

1. Nel caso di interventi oggetto di segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 23 del D.P.R. 380/2001, la mancata contestuale presentazione in sede di trasmissione del certificato di collaudo finale della ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento, si applica la sanzione di €. 516,00 .
2. Il Responsabile, accertata la mancata ottemperanza al disposto di cui al precedente comma, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, e ad informare della sanzione che sarà applicata, assegnando quindici giorni di tempo per presentare memorie e/o documentazioni.
3. Decorsi i termini di cui al precedente comma, il Responsabile adotta il provvedimento finale ovvero emette ordinanza di irrogazione della sanzione e stabilisce le modalità di pagamento della stessa.

## Articolo 4

### Mancata presentazione del Certificato di agibilità

1. La mancata presentazione, da parte del soggetto che ne è tenuto, del certificato di agibilità entro 15 (quindici) giorni dell'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 77,00 ad € 464,00.
2. La suddetta sanzione si applica nella misura di seguito indicata:
  - a) € 77,00 nel caso in cui la domanda di agibilità sia presentata entro 180 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento;
  - b) € 154,00 nel caso in cui la domanda di agibilità sia presentata dal 181° al 360° giorno dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento;
  - c) € 464,00 oltre il 361° giorno dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento.
3. Ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa, di cui all'articolo 4.2, si considera quale data di ultimazione lavori di finitura dell'intervento quella contenuta nella dichiarazione di conformità per la domanda di agibilità salvo non sia pervenuta precedentemente separata comunicazione di ultimazione delle opere, nel caso si assume quella ivi indicata.
4. L'applicazione della sanzione di cui al presente articolo non preclude il rilascio del certificato di agibilità e può essere comunicata anche con separato provvedimento come di seguito indicato:
  - a) ad avvenuto ricevimento in ritardo della domanda di agibilità, il Responsabile del procedimento calcola il ritardo e la relativa sanzione da applicare;
  - b) il Responsabile provvede a comunicare la sanzione da pagare nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento;
  - c) trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica, qualora l'importo non fosse ancora versato, invia un sollecito di pagamento con eventuale nuovo calcolo della sanzione sulla base del ulteriore ritardo accumulato;
  - d) in ipotesi di mancato pagamento, raggiunto il massimo della sanzione, si procederà al recupero coattivo delle somme dovute;
  - e) il pagamento della sanzione pecuniaria conclude il procedimento sanzionatorio ma non costituisce titolo ai fini dell'agibilità dei locali.

## Articolo 5

### Mancata demolizione di opere abusive nei termini fissati dall'ingiunzione

1. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire nel caso di accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, nel termine di cui al comma 3, dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 2.000,00 ed € 20.000,00, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.
2. Le sanzioni di cui al precedente comma viene determinata secondo i seguenti criteri:  
$$\text{Importo minimo (€ 2.000,00)} \times \text{coefficiente (coef.) di zona di PGT} \times \text{coefficiente (coef.) dimensionale abuso}$$
3. I coefficienti di zona del Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30.6.2014, così come definite dall'articolo

21 Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano delle Regole, da applicare sono i seguenti:

- a) Zone inedificabili: coef. 5;
- b) Zone pubbliche e di uso pubblico: coef. 4;
- c) Zone per servizi urbani e territoriali: coef. 5;
- d) Ambiti destinati ad insediamenti prevalentemente residenziali: coef. 2;
- e) Ambiti speciali: coef. 2;
- f) Ambiti a verde privato: coef. 3;
- g) Ambiti per insediamenti produttivi: coef. 1;
- h) Ambiti destinati ad insediamenti prevalentemente terziari: coef. 1;
- i) Ambiti destinati ad insediamenti agricoli ed al sistema del verde: coef. 4;
- j) Zone di protezione e vincolo: coef. 5;

nel caso in cui l'opera abusiva ricada su un'area interessata da più destinazioni si applica il coefficiente di zona con il valore più alto.

4. I coefficienti dimensionali dell'abuso da applicare sono i seguenti:
  - a) Per opere complessivamente non superiori a 50 mq di superficie lorda: coef. 1;
  - b) Per opere complessivamente non superiori a 150 mq di superficie lorda: coef. 2;
  - c) Per opere complessivamente non superiori a 500 mq di superficie lorda: coef. 3;
  - d) Per opere complessivamente non superiori a 1.000 mq di superficie lorda: coef. 4;
  - e) Per opere complessivamente superiori a 1.000 mq di superficie lorda: coef. 5.
5. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al secondo comma dell'articolo 27 del D.P.R. 380/2001, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato e, precisamente, nelle zone ricomprese nelle classi 4 delle tav. 8a e 8b della componente geologica, idrogeologica e sismica del vigente Piano di Governo del Territorio, è sempre irrogata nella misura massima.
6. Il Responsabile, accertata la mancata ottemperanza al disposto di cui al comma 1, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, e ad informare della sanzione (importi minimo e massimo di legge e criteri definiti dal presente regolamento) che sarà applicata, assegnando quindici giorni di tempo per presentare memorie e/o documentazioni.
7. Decorsi i termini di cui al precedente comma, il Responsabile adotta il provvedimento finale ovvero emette ordinanza di irrogazione della sanzione e stabilisce le modalità di pagamento della stessa.

## Articolo 6

### Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità

1. Nel caso di interventi e di opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 380/2001 eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, si procede all'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'Agenzia del Territorio.

2. Il Responsabile, accertata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, e ad informare della sanzione (previsione di legge e criteri definiti dal presente regolamento) che sarà applicata ovvero comunicare che verrà richiesta la determinazione del valore venale all'Agenzia del Territorio, assegnando un termine di quindici giorni per presentare memorie e/o documentazioni.
3. Decorsi i termini di cui al precedente comma, il Responsabile acquisisce, se del caso, la determinazione del valore venale all'Agenzia del Territorio, e/o adotta il provvedimento finale ovvero emette ordinanza di irrogazione della sanzione e stabilisce le modalità di pagamento della stessa.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, oltre all'ordine di restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, si applica una sanzione pecuniaria da € 516,00 ad €. 5.164,00.
5. La sanzione di cui al precedente comma viene determinata secondo i seguenti criteri:  

$$\text{Importo minimo (€ 516,00)} \times \text{coefficiente (coef.) di zona di Vincolo} \times \text{coefficiente (coef.) dimensionale abuso}$$
6. I coefficienti di Vicolo, da applicare sono i seguenti:
  - a. Zone del Parco delle Groane: coef. 2;
  - b. Zone dei torrenti "Guisa" e "Lura": coef. 1;
 nel caso in cui l'opera abusiva ricada su un'area interessata da più destinazioni si applica il coefficiente con il valore più alto.
7. I coefficienti dimensionali dell'abuso da applicare sono i seguenti:
  - a. Per opere complessivamente non superiori a 50 mq di superficie lorda: coef. 1;
  - b. Per opere complessivamente non superiori a 150 mq di superficie lorda: coef. 2;
  - c. Per opere complessivamente non superiori a 500 mq di superficie lorda: coef. 3;
  - d. Per opere complessivamente non superiori a 1.000 mq di superficie lorda: coef. 4;
  - e. Per opere complessivamente superiori a 1.000 mq di superficie lorda: coef. 5.
8. Il Responsabile, accertata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 4, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, e ad informare della sanzione (importi minimo e massimo di legge e criteri definiti dal presente regolamento) che sarà applicata, assegnando quindici giorni di tempo per presentare memorie e/o documentazioni.
9. Decorsi i termini di cui al precedente comma, il Responsabile adotta il provvedimento finale ovvero emette ordinanza di demolizione e di irrogazione della sanzione e stabilisce le modalità di pagamento della stessa.
10. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone di cui ai Nuclei di antica formazione "A", così come individuati, definiti e disciplinati dal Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), e, in particolare, dall'articolo 30 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), il Responsabile:
  - a. accertata la sussistenza dei presupposti di legge, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, assegnando quindici giorni di tempo per presentare memorie e/o documentazioni
  - b. richiede il parere vincolante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Soprintendenza) circa la restituzione in ripristino o l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4;
  - c. il Ministero BB. AA. entro 60 (sessanta) giorni deve esprimere il parere, decorsi i quali, se il parere non viene il reso, il Responsabile provvede autonomamente;
  - d. il Responsabile, nel caso di mancato riscontro da parte del Ministero BB. AA., con propria ordinanza, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso qualora sussistano le condizioni tecniche e di interesse

- storico-culturale, previo conforme parere della Commissione per il Paesaggio comunale;
- e. il Responsabile con propria ordinanza, applica la sanzione secondo quanto definito dal comma 5.
11. Nel caso di mancata restituzione in pristino e di applicazione della sanzione secondo quanto definito dai commi 4 e 5 è comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del D.P.R. 380/2001.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 23, comma 01 del D.P.R. 380/2001, eseguiti in assenza segnalazione di inizio attività in alternativa al permesso di costruire o in totale difformità dalla stessa.

## **Articolo 7**

### Interventi eseguiti in parziale difformità

1. Per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire ai sensi dell'art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/2001, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, si applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della Agenzia del Territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2. Il Responsabile, accertata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, e ad informare della sanzione (previsione di legge e criteri definiti dal presente regolamento) che sarà applicata ovvero comunicare che verrà richiesta la determinazione del valore venale all'Agenzia del Territorio, assegnando il termine di quindici giorni per presentare memorie e/o documentazioni.
3. Decorsi i termini di cui al precedente comma, il Responsabile acquisisce, se del caso, la determinazione del valore venale da parte dell'Agenzia del Territorio, e/o adotta il provvedimento finale ovvero emette ordinanza di irrogazione della sanzione e stabilisce le modalità di pagamento della stessa.
4. Non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure riportate sugli elaborati allegati ai titoli abilitativi.
5. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, si applicano le tolleranze costruttiva di cui all'art. 34.bis del D.P.R. 380/2001.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01 del D.P.R. 380/2001, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione di inizio attività.

## Articolo 8

### Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01 del D.P.R. 380/2001 o in totale difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1 del medesimo D.P.R., e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di un'oblazione pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del D.P.R. 380/2001.
3. Il Responsabile, con propria ordinanza, ingiunge il pagamento dell'oblazione come sopra determinata e stabilisce le modalità di pagamento della stessa.

## Articolo 8-bis

### Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali

1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 del D.P.R. 380/2001 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.
2. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:
  - a. pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34 del D.P.R. 380/2001, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20% nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
  - b. pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.328 ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37 del D.P.R. 380/2001, e in misura non inferiore a € 516,00 e non superiore a € 5.164,00 ove l'intervento risulti conforme alla

disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

3. Qualora gli interventi siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42.

## Articolo 9

### Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2 del D.P.R. 380/2001, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore ad € 1.032,00.
2. L'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive è determinato come differenza tra il valore venale dell'immobile a seguito delle esecuzione delle opere (Valore Attuale =VA) e il valore venale dell'immobile prima dell'esecuzione delle opere (Valore Precedente =VP), ed è riferito alla data di accertamento dell'abuso:

$$\text{Sanzione pecuniaria} = (VA - VP) \times 3$$

3. Il Responsabile, accertata l'esecuzione di interventi abusivi di cui al comma 1, al fine di determinare il valore venale su cui applicare la sanzione pecuniaria, può affidare detta determinazione all'Agenzia del Territorio, previa stipula di apposita convenzione, o eseguire direttamente tramite stima sintetica o computo metrico estimativo dei lavori eseguiti.
4. Il Responsabile, accertata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, e ad informare della sanzione (previsione di legge e criteri definiti dal presente regolamento) che sarà applicata ovvero comunicare che verrà richiesta la determinazione del valore venale all'Agenzia del Territorio, assegnando il termine di quindici giorni per presentare memorie e/o documentazioni.
5. Decorsi i termini di cui al precedente comma, il Responsabile acquisisce, se del caso, la determinazione del valore venale da parte dell'Agenzia del Territorio, e/o adotta il provvedimento finale ovvero emette ordinanza di irrogazione della sanzione e stabilisce le modalità di pagamento della stessa.
6. Il pagamento della sanzione consente agli interessati di mantenere in essere gli interventi realizzati e sanzionati, sotto il profilo urbanistico-edilizio.
7. Pertanto in considerazione della Circolare n. 1/2006, emanata dall'Agenzia del Territorio, che prevede le tipologie di interventi influenti sul classamento e sulla rendita catastale; l'aumento del valore venale è determinato dal confronto tra il valore della rendita e/o classamento precedente all'intervento e quello successivo, pertanto la sanzione viene determinata secondo la seguente tabella:

Aumento del valore dell'immobile determinato dall'Agenzia del Territorio (rendita e/o classamento)	Aumento della sanzione in percentuale
0-20%	0

21%-35%	250%
36%-55%	450%
56%-70%	600%
71%-85%	800%
86%-100%	Sanzione massima prevista D.P.R. 380/01

8. Il Responsabile stabilisce la sanzione in relazione all'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'intervento sulla base della tabella di cui al precedente comma.
9. Il Responsabile, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, e ad informare della sanzione (importi minimo e massimo di legge e criteri definiti dal presente regolamento) che sarà applicata, assegnando quindici giorni di tempo per presentare memorie e/o documentazioni.
10. Decorsi i termini di cui al precedente comma, il Responsabile adotta il provvedimento finale e in sede di emissione del provvedimento di sanatoria al proprietario ingiunge il pagamento della sanzione e stabilisce le modalità di pagamento della stessa.
11. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, del D.P.R. 380/2001, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da € 516,00 ad € 10.329,00.
12. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, comma 1, della L.R. 11.3.2005 n. 12 e s.m.i., fra le autorità competenti a vigilare sull'osservanza dei vincoli nei casi di vincoli paesaggistico-ambientali o imposti dagli strumenti urbanistici comunali vi è il Comune.
13. Il Responsabile accertata l'esecuzione di interventi abusivi su immobili vincolati di vincoli rientranti nella competenza comunale, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni, con proprio ordinanza può ordinare la restituzione in ripristino a cura e spese del responsabile dell'abuso ed irroga una sanzione pecuniaria da € 516,00 ad € 10.329,00, determinata secondo la seguente tabella:

Aumento del Valore dell'Immobile determinato dall'Agenzia del Territorio (rendita e/o classamento )	Aumento della sanzione in percentuale
0-10%	0
11%-20%	400%
21%-40%	800%
41%-60%	1200%
61%-80%	1600%
81%-100%	Sanzione massima prevista D.P.R.380/01

14. Qualora le opere consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettera c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, sono eseguite su immobili, anche non

vincolati, compresi nelle zona dei Nuclei di antica formazione "A" (articolo 30 delle N.T.A. del Piano delle Regole del vigente P.G.T.), il Responsabile provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, assegnando quindici giorni di tempo per presentare memorie e/o documentazioni e, successivamente, richiede al Ministero per i beni e le attività culturali (Soprintendenza), unendo eventuali memorie e/o documenti pervenuti, apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1.

15. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il Responsabile provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria. Pertanto, in mancanza di detto parere ministeriale, il Responsabile con propria ordinanza, può stabilire la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, qualora sussistano le condizioni tecniche e di interesse paesistico, previo conforme parere della Commissione per il Paesaggio comunale, o con propria ordinanza, applicare la sanzione pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

## Articolo 10

### Interventi eseguiti sulla base di un permesso annullato

1. Nel caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, oppure in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 23, comma 01 del D.P.R. 380/2001, il Responsabile applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Agenzia del Territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale.
2. Il Responsabile, accertata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, assegnando quindici giorni di tempo per presentare memorie e/o documentazioni.
3. Il responsabile richiede all'Agenzia del Territorio, unendo, se utili ai fini della valutazione, eventuali memorie e/o documenti pervenuti, il valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite.
4. La valutazione dell'Agenzia è notificata all'interessato dal Responsabile e diviene definitiva decorsi i 120 giorni dalla notifica.
5. Trascorsi i termini di cui al precedente comma, il Responsabile, con propria ordinanza, ingiunge il pagamento della sanzione come sopra determinata e stabilisce le modalità di pagamento della stessa.
6. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36 del D.P.R. 380/2001.

## Articolo 11

### Violazioni degli obblighi da parte delle Aziende di erogazione di pubblici servizi

1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, oppure, nel caso di applicazione dell'articolo 23 comma 1, del D.P.R. 380/2001, in assenza di segnalazione certificata di

inizio attività, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.

2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, nel caso di segnalazione certificata di inizio attività, gli estremi della presentazioni al protocollo comunale o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da €. 2.582,00 ad €. 7.746,00. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.
3. Il Responsabile accertata la violazione di cui al precedente comma 2, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni, ordina all'azienda erogatrice di fornire entro trenta giorni i dati del funzionario inadempiente e, se l'azienda lo ritiene utile eventuali memorie e/o documentazioni, successivamente, acquisite le necessarie informazioni, irroga una sanzione pecuniaria a carico di detto funzionario dell'azienda erogatrice da €. 2.582,00 ad €. 7.746,00, determinata secondo la seguente tabella:

Numero di violazioni in tre anni	Aumento della sanzione in percentuale	Sanzione
1	0	€. 2.582,00
2	150%	€ 3.873,00
3	200%	€ 5.164,00
> 3	300%	€ 7.746,00

4. Inoltre le aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione sono obbligati a comunicare al Sindaco del Comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione del titolo abilitativo, ovvero permesso in sanatoria. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da € 10.000,00 ad €. 50.000,00 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da €. 2.582,00 ad €. 7.746,00 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.
5. Il Responsabile accertata la violazione di cui al precedente comma 4, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni, ordina all'azienda erogatrice di fornire entro trenta giorni i dati del funzionario inadempiente e, se l'azienda lo ritiene utile eventuali memorie e/o documentazioni, successivamente, acquisite le necessarie informazioni, irroga una sanzione pecuniaria a carico di detto funzionario dell'azienda erogatrice da €. 2.582,00 ad €. 7.746,00, determinata secondo la seguente tabella:

Numero di violazioni in tre anni	Aumento della sanzione in percentuale	Sanzione
1	0	€. 2.582,00
2	150%	€ 3.873,00

3	200%	€ 5.164,00
> 3	300%	€ 7.746,00

Mentre nei confronti dell'azienda erogatrice Il Responsabile irroga una sanzione pecuniaria da da € 10.000,00 ad €. 50.000,00, determinata secondo la seguente tabella:

Numero di violazioni in tre anni	Aumento della sanzione in percentuale	Sanzione
1	0	€. 10.000,00
2	150%	€ 15.000,00
3	200%	€ 20.000,00
> 3	300%	€ 30.000,00
Mancata collaborazione a fornire dati del funzionario inadempiente	500%	€ 50.000,00

6. Il Responsabile, accertata la mancata ottemperanza al disposto di cui ai commi 2 e 4,, provvede, come indicato ai commi 3 e 5, a dare comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, e ad informare della sanzione (importi minimo e massimo di legge e criteri definiti dal presente regolamento) che sarà applicata, assegnando trenta giorni per presentare memorie e/o documentazioni;
7. Decorsi i termini di cui al precedente comma, il Responsabile adotta il provvedimento finale ovvero emette ordinanza di irrogazione della sanzione e stabilisce le modalità di pagamento della stessa.

## Articolo 12

### Mancato rispetto di legge nella progettazione, realizzazione ed esercizio di edifici ed impianti

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo Sportello Unico dell'Edilizia, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123 del D.P.R. 380/2001, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni di legge.
2. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore ad €. 516,00 euro e non superiore ad €. 2.582,00.
3. La sanzione di cui al precedente comma viene determinata secondo i seguenti criteri:  

$$\text{Importo minimo (€ 516,00)} \times \text{coefficiente (coef.) tipologico} \times \text{coefficiente (coef.) dimensionale abuso}$$
4. I coefficienti tipologici sono definiti in base all'intervento nell'ambito del quale è stata eseguita la violazione:
  - a. Sostituzione di impianti esistenti: coef. 1;
  - b. Intervento di manutenzione straordinaria: coef. 2;
  - c. Intervento di ristrutturazione edilizia: coef. 3;
  - d. Ampliamento di edificio esistente: coef. 4;
  - e. Nuova edificazione: coef. 5;

nel caso di interventi complessi con pluralità tipologiche, si applica il coefficiente della topologia configurata per l'abuso in esame con il valore più alto.

5. I coefficienti dimensionali dell'abuso da applicare sono i seguenti:
  - a. Per opere complessivamente non superiori a 100 mq di superficie lorda: coef. 1;
  - b. Per opere complessivamente non superiori a 200 mq di superficie lorda: coef. 2;
  - c. Per opere complessivamente non superiori a 500 mq di superficie lorda: coef. 3;
  - d. Per opere complessivamente non superiori a 1.000 mq di superficie lorda: coef. 4;
  - e. Per opere complessivamente superiori a 1.000 mq di superficie lorda: coef. 5.
6. Il Responsabile, accertata la mancata ottemperanza al disposto di cui al comma 1, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, e ad informare della sanzione (previsione di legge e criteri definiti dal presente regolamento) che sarà applicata, assegnando un termine di quindici giorni di tempo per presentare memorie e/o documentazioni.
7. Decorsi i termini di cui al precedente comma, il Responsabile adotta il provvedimento finale ovvero emette ordinanza di irrogazione della sanzione e stabilisce le modalità di pagamento della stessa.
8. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 del D.P.R. 380/2001 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 del medesimo D.P.R. è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
9. La sanzione di cui al precedente comma viene determinata secondo i seguenti criteri:

Violazione	Misura della sanzione rispetto al valore delle opere
Errori nella compilazione della documentazione	5%
Incompleta presentazione del progetto	5%
Mancata presentazione dell'intero progetto	25%
Realizzazione di opere che determinano un incremento fabbisogno di energia rispetto al progetto fino al 20%	10%
Realizzazione di opere che determinano un incremento fabbisogno di energia rispetto al progetto fino al 50%	15%
Realizzazione di opere che determinano un incremento fabbisogno di energia rispetto al progetto fino al 100%	20%
Realizzazione di opere che determinano un incremento fabbisogno di energia rispetto al progetto oltre il 100%	25%

10. Il valore delle opere viene determinato sulla base del computo metrico estimativo applicando i prezzi del listino C.C.I.A.A. in vigore al momento dell'irrogazione della sanzione. Il computo metrico estimativo dovrà essere prodotto dal proprietario e verificato dal Responsabile, qualora il proprietario non provveda a presentare un idoneo e corretto computo nei termini fissati dal Responsabile, quest'ultimo determinerà il valore dell'opera applicando una percentuale del 15% al costo di costruzione dell'edificio sulla base dei valori definiti dal Comune di Arese ai fini della determinazione del contributo sul costo di costruzione<sup>1</sup>.
11. Il Responsabile, accertati presupposti di cui al comma 8, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, e ad informare della sanzione (importi minimo e

- massimo di legge e criteri definiti dal presente regolamento) che sarà applicata, assegnando un termine di quindici giorni per presentare memorie e/o documentazioni;
12. Decorsi i termini di cui al precedente comma, il Responsabile adotta il provvedimento finale ovvero emette ordinanza di irrogazione della sanzione e stabilisce le modalità di pagamento della stessa.
13. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, del D.P.R. 380/2001 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad € 516,00 e non superiore ad €. 2.582,00.
14. La sanzione di cui al precedente comma viene determinata secondo i seguenti criteri:

Violazione	Aumento della sanzione in percentuale	Sanzione
Superamento dei limiti legge della temperatura di nei locali entro i 2°C	0	516,00
Superamento dei limiti legge della temperatura di nei locali oltre i 2°C	200%	€ 1.032,00
Mancata intervento di manutenzione ordinaria sugli impianti	250	1.290,00
Insufficiente intervento di manutenzione straordinaria sugli impianti	300%	1.548,00
Mancato intervento di manutenzione straordinaria sugli impianti	400%	€ 2.064,00
Violazione non indicata nei precedenti casi	0	516,00
Coesistenza di più di una delle suddette violazioni		2.582,00

15. Il Responsabile, accertati presupposti di cui al comma 13, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, e ad informare della sanzione (importi minimo e massimo di legge e criteri definiti dal presente regolamento) che sarà applicata, assegnando un termine di quindici giorni per presentare memorie e/o documentazioni.
16. Decorsi i termini di cui al precedente comma, il Responsabile adotta il provvedimento finale ovvero emette ordinanza di irrogazione della sanzione e stabilisce le modalità di pagamento della stessa.
17. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 del D.P.R. 380/2001 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore ad €. 2.582,00 e non superiore ad € 25.822,00, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
18. La sanzione di cui al precedente comma viene determinata secondo i seguenti criteri:

Numero di violazioni in tre anni	Aumento della sanzione in percentuale	Sanzione
1	0	€ 2.582,00
2	200%	€ 5.164,00
3	400%	€ 10.328,00

> 3	1.000%	€ 25.820,00
-----	--------	-------------

19. Il Responsabile, accertati presupposti di cui al comma 17, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, e ad informare della sanzione (importi minimo e massimo di legge e criteri definiti dal presente regolamento) che sarà applicata, assegnando un termine di quindici giorni per presentare memorie e/o documentazioni.
20. Decorsi i termini di cui al precedente comma, il Responsabile adotta il provvedimento finale ovvero emette ordinanza di irrogazione della sanzione e stabilisce le modalità di pagamento della stessa.
21. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore ad € 5.164,00 e non superiore ad € 51.645,00.
22. La sanzione di cui al precedente comma viene determinata secondo i seguenti criteri:

Reiterata violazione per anni	Aumento della sanzione in percentuale	Sanzione
1	0	€ 5.164,00
2	150%	€ 7.746,00
3	400%	€ 20.656,00
> 3	1.000%	€ 51.640,00

23. Il Responsabile, accertati presupposti di cui al comma 21, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, e ad informare della sanzione (importi minimo e massimo di legge e criteri definiti dal presente regolamento) che sarà applicata, assegnando un termine di quindici giorni per presentare memorie e/o documentazioni.
24. Decorsi i termini di cui al precedente comma, il Responsabile adotta il provvedimento finale ovvero emette ordinanza di irrogazione della sanzione e stabilisce le modalità di pagamento della stessa.
25. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 del D.P.R. 380/2001 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
26. Il Responsabile, accertati presupposti di cui al precedente comma, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, e ad informare della sanzione (importi minimo e massimo di legge e criteri definiti dal presente regolamento) che sarà applicata, assegnando un termine di quindici giorni per presentare memorie e/o documentazioni utili ed ogni informazione richiesta per la definizione della parcella.
27. Decorsi i termini di cui al precedente comma, il Responsabile determina il valore della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale e, se lo ritiene, richiede la validazione di detta parcella all'Ordine o al Collegio a cui appartiene il collaudatore, tutte le spese sono a carico dello stesso. Nel caso di mancata trasmissione dei necessari atti ai fini di una idonea contestualizzazione della prestazione verranno assunti gli importi massimi di legge.
28. A seguito delle definizioni dell'importo della parcella, il Responsabile adotta il provvedimento finale ovvero emette ordinanza di irrogazione della sanzione maggiorata delle eventuali oneri e spese sostenute e stabilisce le modalità di pagamento della stessa.

### **Articolo 13**

#### Natura delle sanzioni pecuniarie.

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie che attengono alla disciplina urbanistico-edilizia in senso stretto, di cui agli articoli 6bis, 23, 31, 33, 34, 34-bis, 36, 36-bis, 37 e 38 del D.P.R. 380/2001, come disciplinate dal presente Regolamento, stante la costante giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 278/1983, ecc.), non si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689 del 1981.
2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 24, 48 e 132 del D.P.R. 380/2001, che non attengono alla disciplina urbanistico-edilizia in senso stretto (disciplinate dagli artt. 4, 11 e 12 del presente Regolamento) si applicano i principi generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981 (compresa la prescrizione quinquennale prevista dall'art.28 della citata legge).

### **Articolo 14**

#### Sanzioni per le tipologie di abuso non individuate

1. Per eventuali interventi edilizi abusivi eventualmente non compresi all'interno delle fattispecie definite dal presente Regolamento le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relativi importi, o qualora non sia possibile, a discrezione del Responsabile con provvedimento debitamente motivato nel rispetto della legge.

### **Articolo 15**

#### Sanzioni e le modalità di pagamento

1. La sanzione amministrativa pecuniaria e le oblazioni di cui ai presenti articoli verrà irrogata con specifico atto amministrativo (ordinanza) del Responsabile e successivamente notificato all'interessato.
2. E' ammessa la rateizzazione degli importi dovuti per somme superiori ad €. 1.000,00, fino ad un massimo di quattro rate semestrali, a condizione che le singole rate non siano inferiori ad €. 516,00, la prima rata dovrà essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'ordinanza con cui si ingiunge il pagamento. Sulle rate successive alla prima dovrà essere corrisposto l'interesse legale.
3. La rateizzazione potrà essere richiesta dall'interessato con idonea motivazione e dovrà essere comunicata in sede di avvio del procedimento.
4. Nel caso di rateizzazione dovranno essere prodotte idonee garanzie finanziarie a mezzo di fidejussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione, che garantisca l'importo da versare debitamente maggiorato dell'interesse legale e delle spese amministrative di cui al successivo comma 8, fatta eccezione per l'oblazione di cui al precedente articolo 8. La presentazione delle garanzie dovrà avvenire prima dell'emissione dell'atto di cui al comma 1 e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di

ricevimento della pec/raccomandata del Responsabile di accoglimento della rateizzazione e della richiesta di presentazione di dette garanzie, nel caso di mancato puntuale e debito riscontro alla citata nota del Responsabile con inoltro delle necessarie garanzie, la richiesta di rateizzazione dovrà intendersi rinunciata in modo irrevocabile senza alcuna ulteriore formalità o adempimento.

5. Sulla polizza fidejussoria dovrà essere riportata la seguente specifica clausola : *In caso di insolvenza, previa diffida a mezzo di R.A.R. o p.e.c., decorsi infruttuosamente 30 giorni dal ricevimento della stessa, il fideiussore corrisponderà, senza nulla eccepire, mediante assegno circolare, la quota di sanzione pecuniaria e/o oblazione non versata, maggiorata degli interessi legali e delle spese amministrative, a semplice richiesta del Comune.*
6. Per l'oblazione di cui al precedente articolo 8 le garanzie ed i relativi importi devono essere definiti in conformità con quanto stabilito dall'articolo 21.5 del Regolamento dei contributi di costruzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 22.12.2015 e s.m.i..
7. Il debito potrà essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento delle residue rate con gli interessi maturati alla data del conguaglio.
8. In caso di mancato pagamento delle somme dovute nei termini stabiliti nell'ordinanza del Responsabile, si procederà all'escussione delle garanzie e, per gli eventuali debiti eccedenti gli importi garantiti, all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute. Ricorrendo tale ipotesi, le somme dovute saranno gravate oltre che dagli interessi legali, anche dalle eventuali altre maggiorazioni di legge (quali quelle previste dall'articolo 42 del D.P.R. n. 380/2001 nel caso di cui al precedente articolo 8) e dal recupero delle spese amministrative quantificate forfettariamente nella percentuale del 1 (uno) per cento delle somme dovute e non versate.

## **Articolo 16**

### Destinazione dei proventi

1. Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 5 del presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 4ter del D.P.R. n. 380/2001, così come modificato dall'art. 17, comma 1, lett. q-bis della Legge n. 164/2014, pertanto verranno introitati nell'apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, e potranno essere utilizzati esclusivamente per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico, così come previsto dal citato articolo 31, comma 4ter.

## **Articolo 17**

### Norma finale

1. Le misure delle sanzioni di cui al presente regolamento, a seguito di nuove determinazioni legislative, statali e/o regionali, saranno aggiornate dalla Giunta Comunale.

---

<sup>i</sup> Riferimento Regolamento dei contributi di costruzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 22.12.2015 e s.m.i.